



Comune di
LINAROLO
Provincia di Pavia

Sindaco: Pietro Scudellari
Assessore Lavori Pubblici, Edilizia, Commercio: geom. Fabio Signorelli



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE ACUSTICA
CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI

Relazione

Data: lug. 2013



Progetto



LARDERA & ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
ING. FRANCO LARDERA - ARCH. PAOLO MARCHESI
ARCH. DAVIDE MANERA - GEOM. MATTEO PABI
Piazza Petrarca 32 - 27100 PAVIA - TEL/FAX 03222808 - P. IVA / C.F. 01655310188
WWW.LARDERAASSOCIATI.IT E-MAIL: LARDERAASSOCIATI@LARDERAASSOCIATI.IT



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
D.G.R. 14850/2000

Dr. Ing. Franco Lardera



COLLABORATORE
Arch. Davide Manera

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Indice

1.	OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	3
2.	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI INERENTI LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	4
2.1	Osservazione n.1.....	4
2.2	Osservazione n.2.....	4
2.3	Osservazione n.3.....	5
2.4	Osservazione n.4.....	6

1. OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale ed il Regolamento Acustico Comunale sono stati inviati all'ARPA LOMBARDIA – Dipartimento di Pavia con allegata richiesta di parere in data 27/03/2013 prot.1531, pervenuti ad ARPA in data 29/03/2013 prot.n.44157. Il parere di ARPA doveva essere espresso nel termine di 60 giorni e pertanto entro il 28 aprile 2013.

Il parere ARPA è stato protocollato dal Comune di Linarolo in data 22/04/2013, entro il termine utile per la presentazione del parere.

Con nota Class.8.5 – Fascicolo 2013.11.63.4, è stato inviato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) dipartimento Provinciale di Pavia, parere favorevole al piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Linarolo (PV), con alcune considerazioni minori.

Non sono pervenute altre osservazioni né da parte di cittadini né da parte di Comuni confinanti.

Di seguito vengono riportate le controdeduzioni inerenti le considerazioni minori ricomprese nel parere ARPA, con la precisazione del tipo di provvedimento proposto (accolta, accolta parzialmente, respinta).

2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI INERENTI LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

2.1 Osservazione n.1

Sarebbe opportuna una quantificazione del numero di autorizzazioni in deroga che possano essere concesse in un anno ad un singolo richiedente.

Controdeduzione

Il comma 10) dell'articolo 16 del "Regolamento Acustico Comunale" prescrive quanto segue:

"L'Ufficio Tecnico Comunale potrà rilasciare a ciascun operatore economico privato un numero massimo, nel corso dell'anno solare, di 5 autorizzazioni in deroga per attività temporanee di tipo ricreativo e di 10 autorizzazioni in deroga per attività temporanee di tipo ricreativo organizzate dall'Amministrazione Comunale".

La richiesta dell'ARPA è già regolamentata dal "Regolamento Acustico Comunale".

Tipo di provvedimento proposto: **respinta**

2.2 Osservazione n.2

Si ricorda che quando le manifestazioni temporanee diventano troppo frequenti in una certa area questa deve essere attrezzata al fine di limitare l'esposizione degli abitanti limitrofi (LR 13/01 art.2 punto1) e art.8).

Controdeduzione

La LR 13/01 riporta quanto segue:

art.2 punto 1) "la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui ricettori sensibili;"

art.8) Attività temporanee

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art.6, comma 1, lettera h) della L.447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui al presente articolo.

2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;

g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore;

3 bis. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l'immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore ai sensi del comma 3 ter, cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento.

3 ter. Le autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di rumore relative agli eventi di cui al comma 3 bis si conformano ai seguenti criteri:

- a) fatte comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell'autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell'evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;
- b) il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali.'

Da quanto riportato sopra si può rilevare che la legge n.13/2001 non stabilisce che le aree debbano essere attrezzate quando le manifestazioni diventano troppo frequenti.

In particolare la limitazione proposta da ARPA, pur non prevista dalla normativa vigente, verrà tenuta in considerazione nelle procedure stabilite dal Regolamento Acustico approvato dall'Amministrazione Comunale, che nel rilascio delle autorizzazioni in deroga concedibili per manifestazioni temporanee, eviterà di concedere autorizzazioni in deroga eccessivamente frequenti nello stesso luogo.

L'ARPA ha chiarito verbalmente che quando scrive che le aree debbano essere attrezzate, intende dire che debbano essere redatti studi di valutazione previsionale di impatto acustico delle manifestazioni temporanee che possono svolgersi nell'area in oggetto, analogamente a quanto già stabilito dall'art.15 del Regolamento che descrive dettagliatamente la documentazione che deve essere presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga.

Tipo di provvedimento proposto: **respinta**

2.3 Osservazione n.3

Si raccomanda di far rispettare quanto espresso in relazione a pag.13 dal Tecnico Competente in Acustica Ing.Lardera per i cantieri mobili o temporanei, inoltre andrebbe raccomandato, nei limiti del possibile, di confinare le lavorazioni particolarmente rumorose in tarda mattinata e dopo le 16..

Controdeduzione

L'art.18 comma 1 del regolamento prevede che le attività particolarmente rumorose dei cantieri edili si svolgano durante il periodo diurno tra le ore 10-12 e le ore 16-19 dei giorni feriali, purchè non vengano superati i limiti stabiliti dalla Tab.1 dell'Art.16.

La richiesta di ARPA risulta pertanto già recepita dal Regolamento Acustico.

Tipo di provvedimento proposto: **respinta**

2.4 Osservazione n.4

Si fa presente che la tutela del territorio e della salute spetta all'autorità locale (sindaco) pertanto per tutte le autorizzazioni in deroga questi se ne assume la responsabilità.

Controdeduzione

Si ritiene che l'Amministrazione Comunale, Sindaco compreso, sia consapevole delle proprie responsabilità e che il Regolamento Acustico Comunale sarà uno strumento che le consentirà di svolgere con consapevolezza e responsabilità le funzioni che la legge le assegna.

Tipo di provvedimento proposto: **respinta**

In conclusione si propone di confermare tutti gli elaborati costituenti la Classificazione Acustica Comunale ed il Regolamento Acustico Comunale,

Linarolo, lì 19/07/2013

Dott.Ing.Franco Lardera
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
DGR Lombardia n.1465/2000